



# Autostrada dei Fiori

Rif. DE/IO/mb

22/10/2024 ADF/ A6  
U/7913/24 DE A6/CS MB



U/7913/24

Spett. le

**MIT UIT**

Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova  
Viale delle Brigate Partigiane, 2  
16129 GENOVA (GE)

e, p.c. Spett. li

**SEZIONE POLIZIA STRADALE**

Corso Alcide De Gasperi, 73  
12100 Cuneo (CN)

**SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE**

Via Tanaro n. 64  
12084 Mondovì (CN)

**C.O.P.S. Torino**

Via Niccolò Paganini, 60  
10036 Settimo Torinese (TO)

**OGGETTO: AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. A6 TORINO - SAVONA  
TRASMISSIONE DELL'ORDINANZA N. 187/1207/2024 CONCERNENTE LA MESSA IN ATTO DI  
PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PERIODO INVERNALE CON  
RIFERIMENTO ALLA DOTAZIONE DI MEZZI ANTISDRUCIOLEVOLI.**

In allegato alla presente trasmettiamo, in originale al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Dipartimento per le Infrastrutture e le Reti a Trasporto, Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale – Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova, l'ordinanza da noi emessa in data 22/10/2024, concernente la messa in atto dei provvedimenti alla circolazione stradale nel periodo invernale con riferimento alla dotazione di mezzi antisdruciolevoli.

A disposizione per ulteriori ragguagli in merito cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

**Autostrada dei Fiori S.p.a.**

Il Direttore di Esercizio

Geom. Ivan Oddo

## Autostrada dei Fiori S.p.A.

Direzione e Coordinamento: S.A.L.T. p.A. (Gruppo ASTM)

Sede Legale: Via della Repubblica, 46 - 18100 Imperia (IM) - Italia - Casella Postale 103, 18100 Imperia  
Tel. (+39) 0183.7071 - Fax (+39) 0183.295655 - E-mail: sg@autostradadeifiori.it

Sede Secondaria: Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia

Cap. Soc. € 325.000.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. IM 00111080099 - R.E.A. IM N°36708 - C.F./P.I. 00111080099

PEC: d.g@pec.autostradadeifiori.it - www.autostradadeifiori.it





Autostrada dei Fiori S.p.a.

Via della Repubblica, 46 – 18100 Imperia (IM)

**ORDINANZA N. 187/1207/2024**

ORDINANZA CONCERNENTE LA MESSA IN ATTO DI PROVVEDIMENTI  
ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PERIODO INVERNALE CON  
RIFERIMENTO ALLA DOTAZIONE DI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI.

Il sottoscritto ODDO Geom. Ivan – Direttore di Esercizio della Società

**P r e m e s s o**

- che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

**C o n s i d e r a t o**

- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;  
- che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

**V i s t i**

- l'articolo 6, comma 4, lettera e (ovvero art.7, comma 1, lett. a) del D.Lg.vo 30.4.1992 n.285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art.1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;  
- la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

**IL SOTTOSCRITTO**

ai sensi dell'art.5 - comma 3 del Nuovo Codice della Strada

**ORDINA**

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025 transitano sulla sottoelencata rete viaria di competenza di questo Ente:

- **tra le stazioni di Carmagnola - Savona e viceversa**
- **sul Raccordo di Fossano**

devono essere muniti di pneumatici invernali ovvero devono avere a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili

con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato B della Direttiva 16 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e conforme ai modelli allegati alla presente ordinanza.

Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.Lg.vo 30.04.1992, n.285, Nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR (della regione in cui opera l'autorità), ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art.37, comma 3, del D. Lg.vo n.285/1992.

Carmagnola 22/10/2024

DE/IO/mb

22/10/2024 ADF/ A6  
U/7913/24 DE A6/CS MB



U/7913/24

**Autostrada dei Fiori S.p.a.**

Il Direttore di Esercizio  
Geom. Ivan Oddo